

Funzione equilibratrice dell'assegno divorzile

di EMANUELA ANDREOLA

In una controversia relativa alla capacità reddituale effettiva dei coniugi divorziandi, il giudice d'appello, all'esito degli accertamenti disposti in primo grado tramite la Guardia di Finanza volti a dimostrare la sussistenza di redditi non dichiarati, riduceva l'importo dell'assegno dando rilevanza alle capacità imprenditoriali della beneficiaria definite "poliedriche" e all'esistenza di fonti di sostentamento non emerse dalla dichiarazione dei redditi della richiedente. La Corte di merito, in sede di gravame, precisava che tale minor importo doveva ritenersi sufficiente a garantire il tenore di vita goduto dalla moglie durante la vita matrimoniale. Quest'ultima lamentava in sede di legittimità la violazione dell'art. 5, L. n. 898/1970, per il non corretto riferimento al principio della conservazione del pregresso tenore di vita, senza considerare la situazione di forte squilibrio reddituale e patrimoniale e la rilevanza del suo apporto nell'accumulo patrimoniale del marito. Secondo la beneficiaria dell'assegno, era violato il principio perequativo inteso secondo il più recente orientamento della Suprema Corte. La Prima Sezione della Corte di Cassazione, investita della questione e richiamato lo stato della giurisprudenza di legittimità anche alla luce dell'intervento della Sezioni Unite (con sentenza n. 18287/2018), ribadisce con l'ordinanza in commento, che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge istante sia da riconnettere alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli durante lo svolgimento della vita matrimoniale e da ricondurre a determinazioni comuni, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età di detta parte. La sezione semplice fa dunque applicazione del principio secondo cui all'assegno divorzile in favore dell'*ex* coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche quella perequativo-compensativa, che discende direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato e parametrato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.

Su queste basi, la Cassazione ritiene nel caso concreto illegittima la riduzione in appello dell'assegno divorzile a favore della *ex* moglie, in relazione alla funzione equilibratrice del reddito degli *ex* coniugi, assegnata dal legislatore all'assegno divorzile. In base a questa prospettiva, non rileva la ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma il riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'*ex* coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli *ex* coniugi.